

Allegato parte integrante
ALLEGATO A - CRITERI ATTUATIVI

**LP 9/2007 - CRITERI ATTUATIVI DELL'ARTICOLO 30, COMMA 4 DELLA
LEGGE PROVINCIALE 9/07 - REVISIONI DEI BILANCI DEL CONSORZIO**

1. Bilanci del consorzio oggetto di revisione

1. Ai sensi dell'articolo 29 della L.P. n. 9/2007, compete alla Giunta provinciale la vigilanza dei consorzi di miglioramento fondiario, la quale comprende in particolare, come disposto al comma 2 lettera f), l'effettuazione della revisione ordinaria dei bilanci consorziali, ogni triennio e straordinaria, quando se ne ravvisa la necessità.

2. La Giunta provinciale in base al comma 4 dell'articolo 30 della L.P. n. 9/2007, autorizza i singoli consorzi di miglioramento fondiario (di seguito denominati Consorzi) ad effettuare le revisioni obbligatorie del bilancio di cui al comma 1 direttamente presso uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge provinciale n. 9 di data 3 aprile 2007.

2. Soggetti idonei allo svolgimento dell'attività di revisione

1. Sono idonei ad attuare l'attività di revisione:

- a) le associazioni di rappresentanza, tutela e assistenza dei consorzi di miglioramento fondiario già riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della L.P. 38/1988 e successivamente sostituito dall'articolo 30 della L.P. 9/2007; le stesse devono disporre di organizzazione e personale adeguati per l'assolvimento dei suddetti compiti.
- b) i soggetti inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), e dall'articolo 29 bis della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 (Vigilanza sulle cooperative) e successivamente sostituita dalla Lr. 5/08.

3. Tempi di svolgimento della revisione

1. Ogni triennio, entro il 30 giugno, la struttura provinciale competente in materia di agricoltura (di seguito struttura provinciale competente) comunica ai consorzi di miglioramento fondiario l'obbligo di effettuare la scelta del soggetto, tra quelli idonei previsti al punto 2, a cui affidare l'attività di revisione ordinaria.

2. La struttura provinciale competente inoltre, quando se ne presenti la necessità, comunica al Consorzio l'obbligo di effettuare la revisione straordinaria che dovrà essere eseguita entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, tenendo presente però che essa riguarda l'analisi della situazione contabile/patrimoniale/finanziaria del Consorzio in relazione a particolari aspetti ritenuti importanti ai fini dell'attività di vigilanza della struttura provinciale.

4. Termini e modalità di presentazione della domanda di autorizzazione ad effettuare la revisione dei bilanci presso uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge provinciale n. 9 di data 3 aprile 2007 e documentazione da allegare.

1. Il Consorzio deve presentare alla struttura provinciale competente la domanda di autorizzazione ad effettuare la revisione dei bilanci presso uno dei soggetti di cui al punto 2. entro il 15 dicembre dell'anno precedente al triennio di riferimento.

2. La domanda deve contenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante del Consorzio dalla quale si evince che tra Consorzio e revisore non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia semplice del verbale di deliberazione del Consiglio dei Delegati che dovrà contenere:
 - indicazione dei soggetti cui il Consorzio ha richiesto il preventivo di spesa, come risultante da precedente deliberazione del Consiglio dei Delegati;
 - indicazione del soggetto (dati anagrafici), al quale il Consorzio intende affidare l'espletamento dell'attività di revisione e dei costi dallo stesso proposti per l'attività di revisione e delle motivazioni che hanno portato a tale scelta;
 - approvazione del preventivo di spesa;
 - decisione secondo la quale le spese per la revisione devono essere erogate dalla Provincia Autonoma di Trento direttamente al consorzio o, in alternativa, al prestatore del servizio di revisione;
 - l'eventuale autorizzazione alla Provincia Autonoma di Trento, al pagamento delle spese di revisione direttamente al prestatore del servizio.

4. L'attività di revisione non può essere iniziata prima dell'autorizzazione da parte della struttura provinciale competente.

5. L'effettuazione della revisione senza autorizzazione comporta l'avvio della procedura di commissariamento del Consorzio, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, lettera c), della L.P. 9/2007.

6. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta, previo sollecito da parte della struttura provinciale competente a provvedere nel termine massimo di 60 giorni, l'avvio della procedura di commissariamento del Consorzio, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, lettera c), della L.P. 9/2007.

7. Con il provvedimento di nomina del commissario verrà individuato anche il termine entro il quale egli potrà individuare il revisore e presentare la domanda di autorizzazione ad effettuare la revisione dei bilanci alla struttura provinciale competente.

5. Rilascio dell'autorizzazione

1. La struttura provinciale competente provvede ad autorizzare i Consorzi ad effettuare la revisione di bilancio presso il revisore scelto.

2. Relativamente al primo anno del triennio provvede al rilascio dell'autorizzazione e all'impegno a bilancio della relativa spesa, mentre per gli anni seguenti provvede ad una autorizzazione in linea tecnica rinviando l'impegno della spesa all'anno di competenza della spesa.

6. Modalità di esecuzione della revisione

1. La revisione deve essere eseguita con l'effettuazione di almeno una visita da parte del revisore autorizzato presso la sede del Consorzio.

2. Deve essere comunicato con congruo anticipo al Consorzio interessato il giorno e l'ora in cui avrà inizio la revisione.

3. La revisione è diretta:

- a) a controllare la gestione contabile e la situazione patrimoniale del Consorzio, che deve trovare preciso riscontro nei bilanci;
- b) a controllare la corretta impostazione finanziaria del Consorzio;
- c) ad accertare il corretto finanziamento delle opere consorziali in particolare per quanto attiene all'intervento provinciale;
- d) ad accertare l'osservanza da parte del Consorzio delle norme di legge e statutarie;
- e) a segnalare l'opportunità di commissariamento o di soppressione del Consorzio.

4. Il revisore deve predisporre l'attività di revisione partendo dall'anno successivo all'ultimo revisionato dalla precedente revisione per il triennio successivo e deve prendere visione delle risultanze della revisione precedente in possesso del Consorzio.

5. Il Consorzio deve mettere a disposizione del revisore libri, atti e documenti utili allo scopo e fornire allo stesso tutte le informazioni e spiegazioni che richiede.

6. Nel corso della revisione possono essere eliminate eventuali irregolarità sanabili rilevate dal revisore le quali devono peraltro essere evidenziate dal revisore stesso nella relazione.

7. Qualora nel corso della revisione fossero rilevate gravi irregolarità gestionali egli deve obbligatoriamente convocare i consiglieri delegati e i revisori dei conti del Consorzio per riferire verbalmente sui risultati della revisione in corso e per illustrare gli adempimenti necessari per la rimozione urgente delle irregolarità; di tale riunione dovrà essere redatto verbale che sarà allegato alla relazione revisionale finale.

8. Nel caso di irregolarità il revisore è tenuto ad effettuare tutte le segnalazioni di legge.

9. Il revisore deve quindi redigere, secondo lo schema tipo fornito dalla struttura provinciale competente la relazione scritta sui controlli e rilievi fatti e sulla situazione contabile, gestionale, patrimoniale e finanziaria del Consorzio ispezionato, formulando eventuali proposte circa i consigli e provvedimenti da impartirsi al Consorzio stesso. La relazione deve indicare il giorno e l'ora dell'inizio e del termine della revisione, se e quali disposizioni di legge siano state violate, nonché tutte le irregolarità riscontrate e deve essere firmata in calce dal revisore.

10. La relazione revisionale va inviata al Consorzio, in duplice copia, entro 15 giorni dalla conclusione dell'attività revisionale.

7. Domanda di liquidazione delle spese delle attività di revisione e documentazione da allegare.

1. Ai fini del pagamento delle spese di revisione il Consorzio deve presentare apposita domanda, entro 90 giorni dalla conclusione della revisione, allegando la seguente documentazione:

- copia della relazione revisionale, redatta dal revisore incaricato. La struttura, qualora ne ravvisi la necessità in presenza di una relazione incompleta o di

difficile comprensione, richiede le integrazioni e i chiarimenti necessari al revisore fissando un termine;

- copia semplice del verbale di deliberazione del Consiglio dei Delegati del Consorzio dove vengono discussi ed analizzati i rilievi evidenziati nella relazione revisionale e le misure adottate per rimuoverli. La struttura provinciale competente, qualora ne ravvisi la necessità, potrà convocare il revisore ed il legale rappresentante del Consorzio per chiarimenti circa l'adempimento di quanto indicato nella relazione;
- copia della fattura corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità della stessa all'originale, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 445/2000, o altro documento di spesa fiscalmente idoneo, quietanzata cointestata al Consorzio e alla Provincia autonoma di Trento, riportante il riferimento alla L.P. 9/2007 art. 30 comma 4, qualora il rimborso debba essere erogato direttamente al Consorzio, trattandosi di spese sostenute dal Consorzio in nome e per conto della PAT;
- fattura o altro documento di spesa fiscalmente idoneo, intestato alla Provincia Autonoma di Trento riportante il riferimento alla L.P. 9/2007 art. 30 comma 4, nel caso in cui il rimborso debba essere erogato direttamente al revisore.

8. Limiti massimi di spesa

1. Il rimborso della spesa ammissibile per l'effettuazione della revisione viene fissata nel tetto massimo di Euro 1.300,00 IVA ed oneri previdenziali inclusi.